



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [MICAR](#). Pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione su formati, modelli e procedure *standard* per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le competenti autorità di vigilanza
- [ESAs](#). Pubblicate le linee guida congiunte sul sistema per lo scambio di informazioni rilevanti per le valutazioni di idoneità e onorabilità degli esponenti aziendali, partecipanti al capitale, titolari di funzioni aziendali chiave
- [Banca d'Italia](#). Pubblicata la memoria sulla Legge di delegazione europea 2024
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato il provvedimento che modifica le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

ALTRE NOTIZIE

- [Consiglio europeo](#). Approvato il nuovo Regolamento sulle attività di *rating* ESG
- [Banca d'Italia](#). Identificati i gruppi bancari a rilevanza sistemica



HIGHLIGHTS

MICAR. Pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione su formati, modelli e procedure *standard* per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le competenti autorità di vigilanza.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del 26 novembre 2024, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545** che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) per quanto riguarda i **formati, i modelli e le procedure *standard*** per attuare la vigilanza delle Autorità competenti, tramite la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le stesse.

Il Regolamento si basa sul progetto di **ITS elaborato da ESMA** in stretta collaborazione con EBA, presentato alla Commissione UE.

I mercati delle crypto-attività sono intrinsecamente transfrontalieri, e, pertanto, le autorità competenti dei diversi Stati membri devono poter cooperare e scambiare informazioni che consentano loro di vigilare in modo efficace sugli emittenti e sugli offerenti di crypto-attività e sui prestatori di servizi per le crypto-attività che operano in tutta l'Unione.

Il MICAR stabilisce, infatti, che le Autorità competenti devono cooperare tra loro, scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza reciproca. In particolare, devono avere accesso alle informazioni necessarie per l'efficace esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni.

Per garantire che le Autorità competenti siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo e di prestarsi assistenza reciproca ai fini della vigilanza in ambito MICAR, sono dunque state stabilite procedure, formati e modelli comuni per:

- la presentazione delle richieste di assistenza;
- le conferme dell'avvenuta ricezione della richiesta;
- le risposte a tali richieste.

In casi specifici, lo scambio di informazioni può avvenire in modo informale. In particolare:

- per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero ostacolare il soddisfacimento della richiesta stessa;
- in caso di urgenza, qualora l'autorità richiedente chieda una risposta tempestiva, per porre fine a un danno significativo o per prevenire potenziali danni significativi agli investitori o alla stabilità del sistema finanziario e alla fiducia nello stesso (ad es., quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha da poco ottenuto prove da cui risulta che un prestatore di servizi per le crypto-attività autorizzato in un altro Stato membro commercializza crypto-attività non compatibili con le disposizioni in materia di tutela dei clienti o dei detentori al dettaglio).



Le richieste urgenti saranno consentite anche qualora l'Autorità competente dello Stato membro ospitante abbia ricevuto reclami pertinenti, relativi a un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro o qualora l'autorità competente abbia motivo di ritenere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che opera nella sua giurisdizione sia a rischio di insolvenza, con potenziali ripercussioni sui clienti della sua giurisdizione o sulla stabilità dei mercati finanziari.

E' regolamentata, altresì, la trasmissione spontanea di informazioni ai sensi del MiCAR, anche su base volontaria, quando l'Autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente.

Le procedure di cooperazione consentiranno la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, al fine di garantire un trattamento efficace delle richieste di informazioni o di assistenza.

Quest'ultime permetteranno alle Autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull'utilità delle informazioni o dell'assistenza ricevute, sull'esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l'assistenza.

[\[clicca qui\]](#)

[ESAs. Pubblicate le linee guida congiunte sul sistema per lo scambio di informazioni rilevanti per le valutazioni di idoneità e onorabilità di esponenti aziendali, partecipanti al capitale, titolari di funzioni aziendali chiave.](#)

Le **ESAs** (EBA, EIOPA, ESMA) hanno pubblicato le linee guida congiunte sul sistema di scambio di informazioni rilevanti per le valutazioni di idoneità e onorabilità (*fit and proper*) degli esponenti aziendali, dei titolari di partecipazioni qualificate e dei titolari di funzioni aziendali chiave di "*financial institution*" e "*financial market participants*" (banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio), al fine di rafforzare il processo di valutazione di rispettiva competenza.

Per migliorare lo scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza all'interno dell'Unione Europea, le ESAs hanno sviluppato un **ESAs F&P Information System (sistema informativo fit and proper)**. Le linee guida congiunte ne chiariscono l'uso e le modalità di scambio dei dati e mirano a garantire pratiche di vigilanza coerenti ed efficaci all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e a facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.

Le *Guidelines* congiunte si applicano alle Autorità competenti all'interno dell'ESFS (*European System of Financial Supervision*) e si concentrano su due aree principali:

- utilizzo del sistema informativo F&P;
- scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità competenti nello svolgimento delle valutazioni di idoneità e onorabilità.

L'obiettivo del sistema informativo delle ESAs è quello di agevolare le Autorità competenti nell'individuazione delle altre Autorità competenti che hanno condotto un processo di valutazione su persone interessate, migliorando così l'efficienza delle valutazioni di idoneità e onorabilità.



Allo stesso tempo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati, nel sistema saranno archiviate solo le informazioni necessarie. A tal fine, le ESAs hanno contattato l'Autorità europea per la protezione dei dati per la protezione dei dati, al fine di garantire che il sistema informativo e gli orientamenti congiunti siano conformi ai requisiti applicabili dalla predetta disciplina.

[\[clicca qui\]](#)

[Banca d'Italia. Pubblicata la memoria sulla Legge di delegazione europea 2024](#)

Banca d'Italia ha pubblicato la memoria, indirizzata alla quarta Commissione Permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato, relativa alla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, ovvero la **Legge di delegazione europea 2024**.

Il provvedimento delega il Governo a dare attuazione a Direttive e Regolamenti europei che incidono direttamente sugli operatori del sistema bancario e finanziario e sulle Autorità competenti per la vigilanza.

Tra i **profili di maggiore interesse** per Banca d'Italia vi sono:

- la Direttiva che innova la disciplina dei contratti di credito ai consumatori – Direttiva (UE) 2023/2225 (**CCD2**);
- la nuova **Direttiva UE 2023/2673**, che abroga la Direttiva 2002/65/CE sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza con i consumatori;
- il Regolamento sulle obbligazioni verdi europee, ecosostenibili e legate alla sostenibilità – Regolamento (UE) 2023/2631 (cd. **Green Bond Standard**);
- il Regolamento per l'accesso alle informazioni pubbliche relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità – **Regolamento (UE) 2023/2859** che istituisce la piattaforma ESAP;
- il **Regolamento (UE) 2023/2845**, che rivede le regole applicabili ai depositari centrali di titoli, e che modifica il Regolamento (UE) 2014/909.

Nello specifico, il processo europeo di revisione della Direttiva sul credito ai consumatori (*Consumer Credit Directive – CCD*) si è concluso con l'**emanazione della nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2)**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 ottobre 2023. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il **20 novembre 2025** le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; le nuove disposizioni nazionali dovranno essere applicate a decorrere dal **20 novembre 2026**.

La CCD2 prevede un rafforzamento della tutela dei consumatori a fronte dei cambiamenti che stanno interessando il mercato del credito. I principali aspetti su cui interviene la CCD2 riguardano il **perimetro di applicazione, l'informativa precontrattuale, la valutazione del merito di credito dei clienti, il regime di vigilanza e le misure in supporto dei debitori in difficoltà**.

In particolare, la Direttiva include ora nel proprio campo di applicazione le seguenti forme di finanziamento:

- i crediti di importo inferiore ai 200 euro, i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e quelli in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di



entità trascurabile, inclusi i crediti sotto forma di dilazione di pagamento gratuita (es. *Buy Now Pay Later*), in presenza di alcuni presupposti. In relazione a tali crediti, tuttavia, è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare un regime improntato a criteri di proporzionalità;

o i crediti di importo fino a 100.000 euro (rispetto alla soglia massima di 75.000 euro stabilita dalla CCD).

- è prevista un'informativa precontrattuale adattata ai nuovi mezzi tecnologici, dando maggiore evidenza alle informazioni più rilevanti, con l'obiettivo di aiutare il consumatore nell'identificazione delle informazioni chiave necessarie a una corretta valutazione dell'offerta in ragione delle proprie esigenze;
- è integrata la disciplina sulla valutazione del merito creditizio, prevedendo in particolare che essa sia effettuata tenendo conto dell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovra-indebitamento. È previsto che il finanziatore possa erogare il credito solo quando dalla valutazione emerga che gli obblighi derivanti dal contratto saranno verosimilmente adempiuti;
- è rafforzato il regime di vigilanza, assicurando che tutti i finanziatori e gli intermediari del credito (in Italia, attualmente si tratta di agenti e mediatori creditizi) siano soggetti a un'adeguata procedura di abilitazione, a registrazione e a modalità di vigilanza, anche laddove si tratti di soggetti non finanziari per i quali la concessione del credito sia un'attività accessoria, come i fornitori di beni o servizi;
- vengono, infine, introdotte misure di supporto ai consumatori in difficoltà. In particolare, la CCD2 stabilisce che i creditori devono offrire, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza (*forbearance*) prima dell'avvio di procedimenti esecutivi e prevede che siano assicurati, a livello nazionale, servizi di consulenza sul debito indipendenti a favore dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (*debt advice*).

Nel complesso, **Banca d'Italia ritiene condivisibili l'impianto e i contenuti** del disegno di legge, poiché valorizzano, ove possibile, gli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri dalle normative europee che si intendono recepire o attuare.

In particolare, secondo l'Autorità, **i criteri di delega appaiono nel complesso idonei** a consentire un pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle previsioni europee, anche attraverso l'attribuzione alle Autorità competenti di tutti i necessari poteri regolamentari, di intervento e sanzionatori, preservando e rafforzando il complessivo quadro di supervisione nazionale.

[\[clicca qui\]](#)

[Banca d'Italia. Pubblicato il provvedimento che modifica le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”](#)

Banca d'Italia, in data 26 novembre 2024, ha pubblicato un provvedimento avente ad oggetto le **modifiche** alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

In particolare, è stata **abrogata** la Sezione II (“**Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi**”), Parte Quinta delle predette Disposizioni, in quanto si tratta di una materia disciplinata ora dal Regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 - riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività (e che



modifica la direttiva (UE) 2015/849) - e dagli Orientamenti dell'EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 n. 11 del 2024.

Il provvedimento entrerà in vigore il **30 dicembre 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

ALTRE NOTIZIE

Consiglio europeo. Approvato il nuovo Regolamento sulle attività di *rating* ESG

Il **Consiglio europeo** ha approvato l'atteso Regolamento sulle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG).

Le nuove norme - che mirano a rendere le attività di *rating* nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili - si applicano ai *rating* ESG che sono emessi da fornitori di *rating* ESG operanti nell'Unione. I *rating* ESG sono rilevanti in quanto:

- esprimono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità;
- hanno un impatto sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.

Ai sensi del Regolamento, i fornitori di *rating* ESG sono ritenuti operanti nell'Unione nei seguenti casi:

a) i fornitori di *rating* ESG stabiliti nell'Unione:

- i) quando questi emettono e pubblicano i loro *rating* ESG sul loro sito web o con altri mezzi; o
- ii) quando emettono e distribuiscono i loro *rating* ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell'Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri;

b) i fornitori di *rating* ESG stabiliti al di fuori dell'Unione, quando questi emettono e distribuiscono i loro *rating* ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell'Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri.

In particolare, **i fornitori di *rating* ESG stabiliti nell'UE** dovranno essere autorizzati dall'ESMA, essere soggetti alla sua vigilanza e dovranno rispettare obblighi di trasparenza (in particolare, per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione).

I fornitori di *rating* ESG stabiliti al di fuori dell'UE, invece, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver ottenuto una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea a fronte degli adempimenti richiesti dal Regolamento;
- b) aver ottenuto un'autorizzazione per l'avallo da un fornitore di *rating* ESG stabilito nell'UE e appartenente al medesimo gruppo;



c) aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'ESMA, quale fornitore rilevante di *rating* ESG.

Il Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà **18 mesi dopo** la data di entrata in vigore.

[\[clicca qui\]](#)

Banca d'Italia. Identificati i gruppi bancari a rilevanza sistemica

Banca d'Italia ha identificato per il 2025 i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER Banca, Mediobanca, ICCREA e Banca Nazionale del Lavoro come **istituzioni a rilevanza sistemica nazionale** (*Other Systemically Important Institutions, O-SII*) autorizzate in **Italia**.

Gli enti a rilevanza sistemica per il 2025, e le riserve di capitale (*buffer* O-SII) rispettive che dovranno mantenere, sono:

- UniCredit: 1,50% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio;
- Intesa Sanpaolo: 1,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio;
- Banco BPM: 0,50% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio;
- BPER Banca: 0,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio;
- Mediobanca: 0,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio;
- ICCREA: 0,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio;
- Banca Nazionale del Lavoro: 0,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio

La decisione sui *buffer* è stata assunta ai sensi della **Circolare n. 285/2013** della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia le disposizioni della Direttiva (UE) 2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per individuare le O-SII.

La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute negli **Orientamenti EBA/GL/2014/10** dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority, EBA*), che specificano i criteri e i dati necessari per individuare le O-SII nelle giurisdizioni della UE.

L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (**dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario**) indicati dagli Orientamenti dell'EBA.

[\[clicca qui\]](#)

| | | |
|---------------|---|--|
| MILANO | Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it | Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it |
| ROMA | Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it | |
| TORINO | Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it | |
| BOLOGNA | Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it | |
| BUSTO ARSIZIO | Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it | |
| AOSTA | Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it | |

